



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16/2022

All'udienza dell'8.6.22 ore 10.40 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, D.ssa *Antonella DE LUCA*, compare per parti ricorrenti l'avv AMERICO FRANCESCO . Per parte resistente è presente la d.ssa MARINO LAURA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza
Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza
I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.

Il Giudice

previa Camera di Consiglio, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Giudice

D.ssa *Antonella DE LUCA*



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2022 promossa da:

██████████ Martina, ██████████ Daniela, ██████████ Michela ██████████ Isabella,
██████████ Stefania e ██████████ Chiara, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Americo ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo difensore, come da procura con domiciliazione allegata al ricorso introduttivo

ricorrenti

e

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato ex art. 417-bis cpc, dott.ssa Laura Marino, ed elettivamente domiciliato in Lucca p.zza Guidiccioni 2 presso l'Ufficio IX Ambito territoriale della Provincia di Lucca e Massa Carrara – Sede di Lucca.

resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le ricorrenti hanno chiesto di vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione e hanno domandato, per l'effetto, di condannare il convenuto Ministero al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (██████████ dal 14.10.20 al 10.6.21 per 18 ore settimanali; ██████████ dal 7.10.20 al 10.6.21 per 24 ore settimanali; ██████████ dall'8.10.20 al 10.6.21 per 24 ore settimanali; ██████████ dal 9.10.20 al 10.6.21 per 24 ore settimanali; ██████████ dal 14.10.20 al 10.6.21 per 9 ore settimanali; Pardini dal 9.10.20 al 10.6.21 per 25 ore settimanali), oltre rivalutazione e interessi.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Nella memoria difensiva il Ministero dell'Istruzione ha chiesto di accogliere le eccezioni avanzate dal Ministero, respingendo in toto il ricorso in quanto infondato nel merito, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere spese di lite e compensi difensivi del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c. o, in subordine e ove fosse accolto il ricorso *ex adverso* proposto, l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.

Il Ministero, in particolare, ha eccepito la brevità e la saltuarietà delle supplenze svolte dalle ricorrenti, rilevando come non vi sia alcuna norma che prevede l'emolumento in questione nella retribuzione spettante a tale categoria di personale.

La causa è stata istruita documentalmente.

Il ricorso è **fondato** e meritevole di accoglimento.

Le ricorrenti hanno stipulato con il Ministero dell'Istruzione contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021 per svolgere supplenze temporanee.

Le ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della c.d. "retribuzione professionale docenti" di cui all'art. 7 del CCNL del Comparto Scolastico del 31/8/1999 per le giornate di lavoro prestate nell'a.s. 2020/2021.

Le ricorrenti fondano la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la loro posizione e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione riconosce la retribuzione professionale docenti suddetta.

Il Ministero dell'Istruzione, attraverso la memoria difensiva, ha contestato la pretesa delle ricorrenti osservando che il comma 3 dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 stabilisce che la retribuzione professionale docenti debba essere corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31/08/1999.

Il Ministero, quindi, ha individuato la ratio della disposizione nell'apporto professionale dei docenti in vista della valorizzazione della funzione e del servizio svolto in maniera continuativa e costante, non potendo pertanto riconoscersi l'emolumento in favore delle odierni ricorrenti che, invece, avevano prestato attività di docenza breve e saltuaria.

Sulla presente questione si è già espressa in numerose occasioni la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 27 luglio 2018, n. 20015), rilevando che *"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."*. La Corte di legittimità ha anche sostenuto che *l'emolumento di cui si tratta "ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)"*.

Dalla giurisprudenza costante si desume il condivisibile principio per cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla "retribuzione professionale docenti". La disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste. Il rinvio alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999", infatti, non identifica le categorie di personale beneficiarie dell'emolumento, bensì il richiamo è meramente circoscritto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.

Pertanto, le ricorrenti hanno diritto alle differenze retributive derivante dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti, egualmente a tutti i docenti e agli educatori, in virtù del principio di non discriminazione.

Secondo l'interpretazione e della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il "Compenso individuale accessorio". Ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al

mezzo, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).

In forza del CCNL comparto Scuola 2007, l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,47 (quindi, euro 164,00 mensili) fino al 28 febbraio 2018 e, ai sensi del nuovo CCNL Scuola 2016/2018, è pari ad euro 5,82 (quindi, euro 174,50 mensili) con decorrenza dal 1° marzo 2018.

La difesa delle ricorrenti non ha quantificato le somme spettanti a queste ultime a titolo di retribuzione professionale docenti, limitandosi ad indicare i periodi di effettivo servizio.

In assenza di una contestazione da parte del Ministero circa i periodi di lavoro effettivamente prestati, si ordina al Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro-tempore di provvedere a calcolare, secondo i parametri sopra indicati, gli importi da corrispondere a titolo di RPD in virtù dei giorni effettivamente svolti dalle ricorrenti nell'a.s. 2020/2021.

Spese di lite

Seguono la soccombenza come per legge, osservandosi che le stesse pronunce della Cassazione citate nel ricorso introduttivo sono state emesse in epoca ben antecedente all'introduzione del presente giudizio. Le spese si liquidano in valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento ex DM 55/2014, stante la semplicità dell'unica questione trattata

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato indicati nel ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro-tempore a calcolare secondo i parametri indicati in motivazione le relative differenze retributive.

-Condanna altresì il Ministero convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in € 1.000,00, oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Sentenza resa *ex artt.* 429 e 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 8 giugno 2022

Il Giudice

dott. Antonella De Luca

Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.